

Council of Europe
Conseil de l'Europe



Congress of Local and Regional Authorities of Europe
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe

QUARTA SESSIONE

(Strasburgo, 3-5 giugno 1997)

RISOLUZIONE 52 (1997)¹

SU

**"FEDERALISMO, REGIONALISMO,
AUTONOMIA LOCALE E MINORANZE"**

¹ Discussa e adottata dal Congresso il 3 giugno 1997, prima seduta (ved. doc. CG (4) 5, progetto di Risoluzione presentato dal Sig. G. Martini, Relatore)

Il Congresso,

1. **Avendo preso conoscenza** della dichiarazione finale adottata al termine della Conferenza su "Federalismo, regionalismo, autonomia locale e minoranze", organizzata dal CPLRE e dalla Regione autonoma Friuli-Venezia-Giulia dal 24 al 26 ottobre 1996 a Cividale del Friuli (Italia);
2. **Tenendo conto** :
 - a) delle proposte espresse dai partecipanti alla Conferenza nella dichiarazione finale;
 - b) della relazione presentata dal Sig. Martini (Italia) a seguito della Conferenza;
3. **Considerando** gli strumenti del Consiglio d'Europa che trattano del problema delle minoranze e in particolare :
 - a) "La Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali";
 - b) "La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie" e segnatamente il suo articolo 7, 1 (b) che impone il rispetto dell'area geografica di ogni lingua regionale o minoritaria, facendo in modo che le divisioni amministrative già da tempo esistenti o recenti non costituiscano un ostacolo alla promozione di dette lingue;
4. **Considerando** inoltre :
 - a) i testi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dell'OSCE, dell'Iniziativa dell'Europa centrale e del Parlamento Europeo concernenti le minoranze;
 - b) i trattati bilaterali e le numerose Costituzioni nazionali che prevedono di concedere alcune forme di autonomia territoriale alle minoranze;
5. **Considerando** che il problema delle minoranze linguistiche ed etniche, pur essendo un problema che richiede provvedimenti nazionali, è ormai diventato un problema di democrazia e di rispetto dei diritti dell'uomo e che di conseguenza riguarda l'Europa nel suo complesso e giustifica una regolamentazione internazionale;
6. **Considerando** che in realtà le forme giuridiche del Federalismo, del regionalismo, dell'autonomia locale altro non sono, dal punto di vista interno degli Stati, se non diverse applicazioni del principio di sussidiarietà, che è così definito dalla Carta europea dell'Autonomia locale: "l'esercizio delle responsabilità pubbliche deve, in generale, spettare preferibilmente alle autorità più vicine ai cittadini. L'attribuzione di una responsabilità a un'altra autorità deve tener conto dell'entità e della natura del compito e delle esigenze di efficacia e di economia";
7. **Considerando** inoltre che la Raccomandazione 1201 (1993) dell'Assemblea parlamentare propone che nelle regioni in cui sono in maggioranza, le persone appartenenti a una minoranza nazionale dovrebbero vedersi riconosciuto il diritto di disporre di amministrazioni locali o autonome idonee, o di uno statuto speciale corrispondente a ogni situazione storica e territoriale specifica e conforme alla legislazione nazionale dello Stato;
8. **Considerando** che l'autonomia territoriale può essere definita, secondo i principi della Carta europea dell'autonomia locale, come il diritto e l'effettiva capacità per le collettività territoriali di risolvere e di gestire, conformemente alla legge, sotto la propria responsabilità e a favore delle popolazioni, una parte rilevante degli affari pubblici;

9. **Considerando** che le collettività locali e regionali possono costituire ambiti in cui i problemi delle minoranze, della coesistenza, della solidarietà e dell'accettazione reciproca possano venir discussi e risolti;

10. **Afferma** che in presenza di determinate condizioni quali, ad esempio, forti concentrazioni di persone appartenenti a una minoranza culturale o linguistica (sul territorio di un comune, di una provincia o di una regione), lo strumento "autonomia territoriale" costituisce un mezzo molto efficace per contribuire a risolvere il problema delle minoranze e permette di evitare le tendenze separatistiche;

11. **Ritiene** che l'autonomia culturale - componente essenziale dell'autonomia territoriale di cui fruiscono le minoranze - possa essere, in determinate condizioni, una soluzione complementare all'autonomia;

12. **Ritiene** che, tenuto conto della specificità di alcune regioni interessate da vicino al problema delle minoranze, sia possibile concedere a talune collettività territoriali dello Stato competenze più estese, segnatamente nel settore culturale e linguistico e in quello dell'insegnamento;

13. **Si dichiara convinto** che l'autonomia territoriale delle minoranze non dovrebbe limitarsi agli Stati federali o aventi strutture regionali, ma che sia possibile e auspicabile anche negli Stati unitari, giacché essa non mette in pericolo la sovranità e l'integrità dello Stato;

14. **Rammenta** che la cooperazione transfrontaliera può contribuire alla soluzione pacifica delle questioni delle minoranze, come sottolineato dalla Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo adottata a Vienna il 18 ottobre 1993 e dalla Convenzione di Madrid, firmata il 21 marzo 1980;

15. **Afferma** che l'autonomia territoriale delle minoranze presuppone comunque misure nazionali che consentano l'effettiva uguaglianza fra tutti i cittadini di uno Stato e un'adeguata protezione legislativa delle minoranze;

16. **Incarica**

il suo Gruppo di lavoro su "Regionalismo, federalismo, autonomia locale e minoranze" di elaborare un progetto di Raccomandazione, da sottoporre al Comitato dei Ministri per approvazione, che precisi :

a) in quali circostanze un'adeguata forma di autonomia territoriale vada riconosciuta alle minoranze, nel pieno rispetto dell'integrità territoriale dello Stato e della lealtà nei confronti di esso;

b) le competenze che l'autonomia territoriale delle minoranze dovrebbe normalmente comportare e il diritto delle autorità territoriali di cooperare e di associarsi, conformemente all'articolo 10 della Carta europea dell'Autonomia locale;

c) i mezzi per far sì che l'autonomia territoriale concessa alle minoranze, lungi dal diventare un fattore di chiusura nei confronti della comunità nazionale ed europea, costituisca in realtà un incoraggiamento supplementare di integrazione ad essa;

d) le competenze che devono essere attribuite alle autorità locali per quanto concerne le minoranze, tra le quali la possibilità di designare a livello locale e regionale dei mediatori incaricati di difendere i diritti delle minoranze, in collaborazione, ove necessario, con le organizzazioni che rappresentano le minoranze;

Ris.52

- e) i criteri da seguire per fissare i limiti geografici delle autorità territoriali autonome, quando la concentrazione dei membri delle minoranze giustifica l'instaurazione di tali autorità;
- f) la necessità di consultare le persone che appartengono alle minoranze, eventualmente tramite le loro organizzazioni rappresentative, al momento del riconoscimento dell'ampliamento o di qualsiasi modifica dell'autonomia territoriale di cui dovrebbero beneficiare le minoranze, per poter giungere a un consenso fra tutte le parti interessate;
- g) le forme e le istituzioni auspicabili dell'autonomia locale, nonché il loro funzionamento qualora, per motivi geografici, sociali, economici o storici, la collettività territoriale sia composta di popolazioni di etnie, religioni, lingue e culture diverse;
- h) i mezzi per promuovere la cooperazione transfrontaliera fra collettività regionali o locali, sul cui territorio si trova concentrato un numero cospicuo di minoranze.
- i) la necessità di prevedere degli strumenti appropriati per proteggere l'identità culturale e linguistica delle minoranze.